

OGGETTO: DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BOLLATE, IVI INCLUSO IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Bollate ha in essere con la società *in house* GAIA Servizi s.r.l. (di seguito, anche, solo, "**GAIA Servizi**") il contratto per il servizio pubblico locale a rilevanza economica relativo alla gestione globale dei servizi cimiteriali, concessione loculi, ossari e campi, illuminazione votiva e attività di manutenzione e custodia dei cimiteri (repertorio n. 10.432 raccolta n. 506), con termine contrattuale originariamente previsto in data 4 febbraio 2024, poi differito, con determina n. 80 del 2/02/2024 al 31 maggio 2024;
- il servizio di gestione dei cimiteri (ivi incluso il servizio di illuminazione votiva) è da ritenersi *ex lege* un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c), del d.lgs. n. 201/2022;
- il Comune di Bollate ha la necessità di procedere a un'assegnazione complessiva del servizio di gestione cimiteriale, ivi incluso il servizio di illuminazione votiva, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore;
- il Comune di Bollate intende valutare preliminarmente la possibilità di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali mediante la formula dell'*in house providing*;

Dato atto che:

- GAIA Servizi – società, questa, a capitale interamente pubblico, detenuto al 100% dal Comune di Bollate - ha presentato al Comune di Bollate la proposta per la gestione *in house* del servizio di gestione dei cimiteri comunali, ivi incluso il servizio di illuminazione votiva, per la durata di 5 (cinque) anni, e precisamente:
 - a) Schema di contratto di servizio,
 - b) Quadro economico-finanziario;
 - c) Capitolato tecnico;
 - d) Carta dei servizi;
- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a GAIA Servizi il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi cimiteriali (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*" (di seguito, "**Relazione**"), riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;

- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da GAIA Servizi per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Bollate;

Visti:

- l'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii;
- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE e l'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, in tema di *in house providing*;

Dato atto che:

- GAIA Servizi è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate e ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività concernenti (anche) la "*gestione dei servizi cimiteriali in favore degli enti pubblici soci e relativamente a tutte le varie fasi in cui esso si articola, con particolare riferimento a: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni nell'ambito dei cimiteri di proprietà del demanio comunale ovvero degli enti soci, ivi comprese le connesse operazioni murarie, nonché le operazioni necessarie per attivare, gestire e mantenere l'illuminazione votiva in particolare:*
 - *manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, osari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;*
 - *realizzazione e/o implementazione del crematorio e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;*
 - *operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse, secondo le specifiche contenute nei contratti di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di tempo in tempo vigenti;*
 - *progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;*
 - *realizzazione, ampliamento, trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;*
 - *svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le funzioni di cui sopra e quelle di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, nonché di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, delle aree e dei siti cimiteriali affidati";*
- il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di GAIA Servizi, la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house*, riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi e verificato nella Relazione;
- la proposta di affidamento *in house* presentata da GAIA Servizi espone un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, oggi indicate nell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata Relazione, da ritenersi qui integralmente riportate;

Ritenuto, quindi che:

- la proposta formulata da GAIA Servizi per l'assunzione della gestione dei servizi cimiteriali sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di gestione dei cimiteri comunali, ivi incluso il servizio di illuminazione votiva e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata Relazione, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- all'esito della positiva istruttoria effettuata, il Comune intende pertanto affidare alla società GAIA Servizi, nella forma dell'*in house providing*, il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Bollate a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secon-

do le condizioni di cui alla proposta di affidamento *in house* presentata da GAIA Servizi. – così composta: a) Schema di contratto di servizio, b) Quadro economico-finanziario, c) Capitolato tecnico, d) carta dei servizi – allegata alla Relazione e in questa sede approvata ed espressamente richiamata;

Precisato che, trattandosi di affidamento *in house* di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, non si applicano le previsioni di cui all'art. 17, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione n. 9 del 22/04/2024, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7, co. 3, e 14 del d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente argomento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse il presupposto logico, di diritto e di fatto del presente provvedimento;
- 2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Bollate presentata da GAIA Servizi s.r.l., come da documentazione richiamata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare, a tali fini, la "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi cimiteriali (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*" (comprensiva dei relativi allegati), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata Relazione di cui al precedente punto 3), di autorizzare l'affidamento *in house* in favore di GAIA Servizi s.r.l. del servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Bollate per la durata di 5 (cinque) anni, alle condizioni di cui alla proposta di affidamento presentata da GAIA Servizi s.r.l. – così composta: a) Schema di contratto di servizio, b) Quadro economico-finanziario, c) Capitolato tecnico, d) carta dei servizi – allegata alla Relazione di cui al precedente punto 3) e in questa sede approvata ed espressamente richiamata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;
- 6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati;

- 7) di dare atto che la " *Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione dei servizi cimiteriali (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2 e 3; art. 31, commi 1 e 2)*" e i relativi allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 13 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 secondo le disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera di C.C n 55 del 25/07/2023 con la quale è stato approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2023/2025 e contestuale variazione di assetto generale di Bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000;

- la delibera di C.C. n. 79 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 secondo le disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2024 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2023, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione sopra richiamata, i residui da inserire nel conto del bilancio 2023 risultano i seguenti:

| | Residui dalla competenza 2023 | Residui 2023 e precedenti | Totale |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Residui attivi | €. 10.472.066,23 | €. 9.083.499,61 | €. 19.555.565,84 |
| Residui passivi | €. 5.037.952,06 | €. 982.238,17 | €. 6.020.190,23 |

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2024 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023";

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Rendiconto 2023 alla BDAP e nella fase di controllo sono stati rilevati i seguenti errori:

-errore non bloccante relativo ad un arrotondamento di €. 0,02 nella scomposizione dell'avanzo di amministrazione per il quale si è ritenuto comunque di apportare la correzione;

- errore bloccante nel quadro 22- conto economico prospetto costi per missione -dovuto alla mancata indicazione della "missione" nella scrittura di rettifica di fine anno che, con la rielaborazione del file si è sistemato;

e che in seguito all'approvazione in Consiglio Comunale verrà ritrasmessa a BDAP con i relativi allegati;

CONSIDERATO che il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

a) Conto del bilancio

| MOVIMENTI 2023 | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (1/1) | 6.224.963,60 | | |
| Riscossioni | 7.070.821,76 | 31.833.327,70 | 38.904.149,46 |
| Pagamenti | -5.159.608,45 | -33.326.114,16 | -38.485.722,61 |
| | | | |
| Fondo di cassa Finale (31/12) | 8.136.176,91 | -1.492.786,46 | 6.643.390,45 |
| Residui attivi | 9.083.499,61 | 10.472.066,23 | 19.555.565,84 |
| Residui passivi | -982.238,17 | -5.037.952,06 | -6.020.190,23 |
| FPV per spese correnti al 1.1.2023 | -389.843,75 | 389.843,75 | |
| FPV per spese investimento 1.1.2023 | -2.100.143,90 | 2.100.143,90 | |
| | | | |
| AVANZO | 13.747.450,70 | 6.431.315,36 | 20.178.766,06 |
| Avanzo applicato al bilancio | -4.100.397,61 | 4.100.397,61 | 0,00 |
| FPV per spese correnti al 31.12.2023 | | -374.146,09 | -374.146,09 |
| FPV per spese investimento 31.12.2023 | | -2.603.820,18 | -2.603.820,18 |
| RISULTATO FINALE | 9.647.053,09 | 7.553.746,70 | 17.200.799,79 |

| Parte accantonata | |
|---|----------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | 8.407.192,88 |
| Fondo indennità fine mandato | 7.474,05 |
| Fondo rischi legale | 66.824,00 |
| Aumenti contrattuali | 392.500,00 |
| Fondo Spese | 177.900,69 |
| Totale parte accantonata | 9.051.891,62 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 3.193.602,75 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.069.123,88 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 69.452,72 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 545.093,25 |
| Altri vincoli | |
| Totale parte vincolata | 4.877.272,60 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| Totale parte destinata agli investimenti | 1.283.354,65 |
| Totale | 15.212.518,87 |

Parte libera € 1.988.280,92

b) Conto economico:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Risultato dell'esercizio 2022</i> | € -2.834.683,23 |
|--------------------------------------|-----------------|

c) Conto del patrimonio

| | |
|---------------------------|------------------|
| <i>Attivo</i> | € 167.441.709,54 |
| <i>Passivo</i> | € 167.441.709,54 |
| Netto Patrimoniale | € 126.035.037,28 |

RICHIAMATO il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato n. A/3 al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014) e s.m.i;

PRESO ATTO CHE il Patrimonio Netto, pari ad € 126.035.037,28 è costituito, nelle seguenti poste:

| | |
|---|-------------------------|
| I. Fondo di dotazione | € 2.000.000,00 |
| | |
| II. Riserve | |
| <i>da capitale</i> | € 5.337.705,54 |
| <i>da permessi da costruire</i> | € 9.499.179,27 |
| <i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i> | €111.130.765,32 |
| <i>altre riserve indisponibili</i> | € 902.070,38 |
| <i>altre riserve disponibili</i> | € 0,00 |
| | |
| III. Risultato economico dell'esercizio | - € 2.834.683,23 |
| | |
| IV. Risultato economico di esercizi precedenti | € 0,00 |
| | |
| V. Riserve negative per beni indisponibili | €0,00 |

VISTO lo schema di rendiconto di gestione anno 2023, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'elenco degli allegati diversi al rendiconto, ALLEGATO B):

- Definizione di spesa codice della strada art. 208
- Servizi a domanda individuale
- Parametri di efficacia-efficienza
- Attestazione sui pagamenti
- Prospetti Siope
- Spese di rappresentanza
- Nota informativa sui rapporti societari

PRESO ATTO, inoltre, che l'ente sta predisponendo il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell'obiettivo, certificato attraverso la compilazione di apposita relazione consuntiva da sottoporre al Consiglio Comunale, costituendo allegato di fatto del Rendiconto di gestione anno 2023 che sarà trasmessa al Sose entro il 31/05/2024, Allegato B3).

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei responsabili di servizio relative ai debiti fuori bilancio effettuate con le determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi in occasione del riaccertamento ordinario;

VISTI inoltre l'allegato B1) "indicatori del conto del Bilancio esercizio 2023" e l'allegato B2) "Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza";

PRESO ATTO della conciliazione degli incassi e dei pagamenti desunti dal sistema SIOPE -Banca d'Italia;

CONSIDERATO altresì che la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta e la relazione tecnica di gestione tiene conto degli esiti della verifica di crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate come da allegato C) e C1);

CONSIDERATO inoltre che sul sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

PRESO ATTO che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, così come risulta dalla relazione resa, ALLEGATO D);

VISTO:

- la resa del Conto per l'esercizio finanziario 2023 presentato dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, agli atti di questo Comune;

- che l'economista e gli agenti contabili a denaro e a materia hanno reso il proprio conto relativo alla gestione anno 2023, come da documentazione agli atti;

- le determinazioni di approvazione degli inventari beni mobili ed immobili di cui alle determinazioni rispettivamente n. 137 del 20/02/2024 e n. 209 del 11/03/2024;

- che i rendiconti presentati dall'economista e dagli agenti contabili risultano parificati dal Responsabile servizio finanziario;

- che gli ultimi bilanci delle società e organismi partecipati sono reperibili agli indirizzi internet riportati nella relazione di gestione di cui all'allegato C), comprensiva anche le risultanze esposte in modo sintetico;

CONSIDERATO, che è necessario coprire il risultato economico d'esercizio 2023, la cui competenza rientra in quelle attribuite al Consiglio Comunale, e che, sulla base di quanto esposto nella "Relazione sulla Gestione", è pari a - € 2.834.683,23 alla voce: **"Risultato economici dell'esercizio"**;

VISTI:

- i principi contabili;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 126/2014;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato corso alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti ___ Consiglieri con ___voti favorevoli e ___ contrari

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), corredato degli allegati diversi B, B1 e B2) quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze sono le seguenti:

a) conto del bilancio

| MOVIMENTI 2023 | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale (1/1) | 6.224.963,60 | | |
| Riscossioni | 7.070.821,76 | 31.833.327,70 | 38.904.149,46 |
| Pagamenti | -5.159.608,45 | -33.326.114,16 | -38.485.722,61 |
| | | | |
| Fondo di cassa Finale (31/12) | 8.136.176,91 | -1.492.786,46 | 6.643.390,45 |
| Residui attivi | 9.083.499,61 | 10.472.066,23 | 19.555.565,84 |
| Residui passivi | -982.238,17 | -5.037.952,06 | -6.020.190,23 |
| FPV per spese correnti al 1.1.2023 | -389.843,75 | 389.843,75 | |
| FPV per spese investimento 1.1.2023 | -2.100.143,90 | 2.100.143,90 | |
| | | | |
| AVANZO | 13.747.450,70 | 6.431.315,36 | 20.178.766,06 |
| Avanzo applicato al bilancio | -4.100.397,61 | 4.100.397,61 | 0,00 |
| FPV per spese correnti al 31.12.2023 | | -374.146,09 | -374.146,09 |
| FPV per spese investimento 31.12.2023 | | -2.603.820,18 | -2.603.820,18 |
| RISULTATO FINALE | 9.647.053,09 | 7.553.746,70 | 17.200.799,79 |

| Parte accantonata | |
|---|----------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | 8.407.192,88 |
| Fondo indennità fine mandato | 7.474,05 |
| Fondo rischi legale | 66.824,00 |
| Aumenti contrattuali | 392.500,00 |
| Fondo Spese | 177.900,69 |
| Totale parte accantonata | 9.051.891,62 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 3.193.602,75 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.069.123,88 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 69.452,72 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 545.093,25 |
| Altri vincoli | |
| Totale parte vincolata | 4.877.272,60 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| Totale parte destinata agli investimenti | 1.283.354,65 |
| Totale | 15.212.518,87 |

Parte libera

€ 1.988.280,92

b) Conto economico:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Risultato dell'esercizio 2022</i> | € -2.834.683,23 |
|--------------------------------------|-----------------|

c) Conto del patrimonio

| | |
|---------------------------|------------------|
| <i>Attivo</i> | € 167.441.709,54 |
| <i>Passivo</i> | € 167.441.709,54 |
| Netto Patrimoniale | € 126.035.037,28 |

2. di dare atto che il rendiconto di gestione 2023 contiene tutti gli allegati e le informazioni così come previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare la relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio 2023 e la relazione tecnica di gestione , allegato C) e C1), uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, contenenti, oltre alle valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, tutti i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
4. di prendere atto che il Patrimonio Netto, pari ad € 126.035.037,28 è costituito, nelle seguenti poste:

| | |
|---|-------------------------|
| I. Fondo di dotazione | € 2.000.000,00 |
| | |
| II. Riserve | |
| <i>da capitale</i> | € 5.337.705,54 |
| <i>da permessi da costruire</i> | € 9.499.179,27 |
| <i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i> | €111.130.765,32 |
| <i>altre riserve indisponibili</i> | € 902,070,38 |
| <i>altre riserve disponibili</i> | € 0,00 |
| | |
| III. Risultato economico dell'esercizio | - € 2.834.683,23 |
| | |
| IV. Risultato economico di esercizi precedenti | € 0,00 |
| | |
| V. Riserve negative per beni indisponibili | €0,00 |

5. di dare copertura alla perdita d'esercizio, pari a - € 2.834.683,23, riducendo la voce "Riserve da capitale";

6. di prendere atto che successivamente alla chiusura dell'esercizio 2023 sino all'approvazione del rendiconto di gestione sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera di consiglio comunale n.17 del 28/02/2024 per un importo pari a €42.000,00;
7. di prendere atto che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, così come risulta dalla relazione resa, Allegato D);
8. di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Educativi e prima infanzia di cui al DPCM del 1 luglio 2021, allegato B3 parte integrante e sostanziale di questa delibera;
9. di prendere atto del conto del tesoriere reso dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, del conto dell'economista e del conto di tutti gli agenti contabili del Comune di Bollate, depositati agli atti di questo Comune, dando atto che gli stessi saranno trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 fornisce i seguenti esiti:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| W1 (Risultato di competenza) | + € 7.553.746,70 |
| W2 (equilibrio di bilancio) | + €. 1.632.554,62 |
| W3 (equilibrio complessivo) | + €. 1.192.554,62 |

11. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare le risultanze del presente atto, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti --- Consiglieri con --- voti favorevoli e ---- contrari.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A)
E LETTERA E) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000:

- lettera a):

- €. 691,04 per la liquidazione del verbale di conciliazione immediatamente esecutivo ex art. 185 bis c.p.c. (cron. 930/2024), del 31 gennaio 2024, a titolo di risarcimento del danno (nostro rif. BOLL-19-0039);

- lettera e):

- €. 60.581,64 per la liquidazione di n. 8 fatture ricevute nel mese di gennaio 2024 per il rimborso di spese postali e procedurali anticipate dalla società Maggioli Tributi spa relative a atti postalizzati nel periodo agosto - dicembre 2023;

- €. 9.812,85 per la liquidazione degli avvisi di pagamento relativi all'utenza del servizio telematico per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 3;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa;
3. Di approvare che le spese specificate nella relazione allegata parte integrante (Allegato 1) trovino copertura finanziaria, come segue:
 - €. 691,04 debito di cui alla lettera A) al capitolo "01111.10.0312 – Spese per risarcimento danni";
 - €. 70.394,49 debito di cui alla lettera E) tramite applicazione di avanzo accantonato per fondi e spese come da Allegato 2;
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 –
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 -
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- a. l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- b. l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- c. l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- d. l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

Preso atto che, con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo perio-*

do coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Dato atto che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Atteso che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

Visto l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

1. la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021, dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;
2. la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deli-

berazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

3. la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto il Piano Finanziario TARI 2022/2025, già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

Preso atto, altresì, che il contratto di servizio di igiene ambientale prevede all'art. 7 comm1 l'aggiornamento del corrispettivo in funzione dell'aggiornamento biennale PEF TARI e del nuovo piano tariffario;

Atteso che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Richiamate:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell’MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all’aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle disposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Rilevati gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. del 12/04/2024 e dalla Determinazione n. 296 del 15/04/2024 adottata dall’Ufficio/Area del Comune di Bollate, in osservanza a quanto previsto dall’articolo 27 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023;

Preso atto della relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 297 del 15/04/2024 adottata dal Dirigente dell’Area Gestione del Territorio in cui è ricompreso il Servizio Ambiente;

Dato atto che la Giunta Comunale ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Bollate con proprio provvedimento, delibera n. 35 del 19/04/2024;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 7.7 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]”*

Considerato che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

Rilevato, altresì, che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] *In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

Ritenuto, tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) *il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) *le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”;*

Ritenuto, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 19/04/2024 , al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

Atteso che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 4.360.539,00 per il 2024 e ad € 4.358.634 per il 2025;

Rilevato, altresì, che, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, ottenendo così un importo pari ad € 4.311.286,00 per il 2024 e ad € 4.309.381,00 per il 2025;

Dato atto che:

a) il costo complessivo previsto nel piano finanziario relativo all'anno 2024 redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.311.286,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2024 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;

b) sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi (€ 2.251.167,00) e variabili (€ 2.060.119,00), nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 75% (euro 3.233.464,50) ed utenze non domestiche per il 25% (€ 1.077.821,50);

c) che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi relativi agli anni 2014 - 2023: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Rilevato che sono state elaborate le tariffe 2024 in base al PEF pluriennale validato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario, così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 35 del 19/04/2024, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di considerare i costi, così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2024, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "C" (utenze domestiche) e "D" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di maggio, con scadenze di pagamento 31 maggio 2024 (prima rata) e 30 novembre 2024 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2024);
5. di aggiornare conseguentemente il corrispettivo del contratto di igiene ambientale con successivo atto dirigenziale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare le tariffe TARI 2024 entro i termini previsti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Sig. Presidente del C.C.

Bollate, 16.02.2024

Oggetto: Mozione – Individuazione area sepoltura animali da affezione e creazione di un “cimitero per animali”

Premesso che

- Gli animali definiti 'da affezione' sono ormai riconosciuti etologicamente e giuridicamente come 'esseri senzienti' ed hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella nostra società
- Agli stessi è oggi riconosciuta una funzione sia sociale che terapeutica.

Considerato che

1. La perdita di un animale da compagnia è fonte di grande dolore per chi la vive e per questo motivo sono nati in diverse parti d'Italia e d'Europa dei luoghi di sepoltura loro dedicati
2. La possibilità di seppellire le ceneri dei propri animali in un'area appositamente dedicata costituisce non solo materia di pubblico interesse ma anche una marcia in più verso una Città "pet friendly", finalità che il nostro gruppo ha sempre espressamente perseguito anche in campagna elettorale.
3. La creazione di apposite aree di sepoltura serve non solo per mantenere un ricordo tangibile dell'amico scomparso, ma anche per rispondere ad una necessità igienico-sanitaria che coniughi la vicinanza dell'umano all'animale defunto.
4. Diverse mozioni analoghe sono state presentate nel corso degli anni in molteplici comuni italiani, da parte di consiglieri di ogni schieramento, come a Sassuolo, a Ferrara, Orvieto, Masiano, Milazzo.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad attivarsi al fine di individuare un'apposita area del territorio, ove realizzare un "cimitero degli animali", dando incarico agli uffici preposti di effettuare le valutazioni necessarie in materia

E
Comune di Bollate
AOO Comune di Bollate
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0007764/2024 del 19/02/2024



urbanistica, di salute pubblica, di igiene veterinaria e di polizia mortuaria, prevedendo anche l'attivazione di eventuali bandi ad evidenza pubblica per la futura gestione, coinvolgendo le associazioni animaliste presenti sul territorio e le imprese operanti nel settore (veterinari, società che si occupano di cremazione ecc.).

Per il Gruppo Consiliare

E
Comune di Bollate
AOO Comune di Bollate
Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0007764/2024 del 19/02/2024